



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Roma  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci  
Alla udienza del 24/05/2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

nella causa iscritta al N. 38534/2014 R.G. promossa da:

██

Con il Proc. Dom. Avv. PRIMAVERA SABRINA in ROMA VIA NOMENTANA 909

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**INPS**

Con il Proc. Dom. Avv. IANDOLO GUSTAVO in ROMA VIA C. BECCARIA 29

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Opposizione avvisi di addebito**

**ESPOSIZIONE DEI MOTIVI**

Con distinti ricorsi poi riuniti il ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 397 2014 00137523 62000, 397 2014 00040344 notificati il 13.10.2014, per la complessiva somma di € 28.600,95 e n. 397 2015 00141726 63000, notificato il 4.11.2015, portante la somma di € 1.900,82 a titolo di contributi IVS – Gestione Commercianti.

A sostegno dell'opposizione, premesso di essere socio accomandatario della ██████████ ██████████, ha contestato l'esistenza del credito contributivo preteso dall'Inps deducendo di non aver svolto alcuna attività lavorativa in favore di tale società, sostanzialmente inattiva, ed il cui patrimonio sociale è costituito da alcuni immobili, sicchè deve escludersi il carattere commerciale della società.

Si è costituito l'Inps che ha contestato l'avversa opposizione della quale ha chiesto il rigetto evidenziando che il ricorrente è accomandatario della ██████████ ██████████



nonché socio al 98% della [REDACTED] e che lo stesso ha ammesso, con la presentazione della dichiarazione dei redditi di dette società, di svolgere sin dal 2008 attività di lavoro prevalente in seno a dette società.

La pretesa contributiva dell'Inps si fonda sull'iscrizione d'ufficio del [REDACTED] alla gestione commercianti per effetto della posizioni di socio accomandatario della [REDACTED], nonché della posizione di socio al 98% della [REDACTED].

L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010, non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario e/o amministratore, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di certi presupposti.

In particolare i presupposti richiesti per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali sono quelli individuati dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che devono essere accertati "*Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice ...*" (così Cass. n. 845/2010) –

In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ebbene, nel caso di specie, tali presupposti non sono emersi.



Dalla documentazione depositata in atti emerge che la [REDACTED] è un'impresa inattiva (si veda la visura camerale), che non produce utili (si vedano le dichiarazioni dei redditi), ed il cui patrimonio è costituito dalla proprietà di alcuni immobili siti in Cagliari.

Il teste [REDACTED] ha confermato l'inattività della società evidenziando che la società non ha un ufficio operativo, che il ricorrente si limita ad andare dal commercialista per le eventuali dichiarazioni e che trattasi di una società di mero godimento.

Il medesimo teste [REDACTED] ed il teste [REDACTED] hanno poi entrambi escluso ogni partecipazione del ricorrente al lavoro della [REDACTED]. In particolare il teste [REDACTED] ha precisato di aver visto solo in due occasioni il ricorrente; mentre il [REDACTED] ha aggiunto che il padre è pensionato sin dal 2004/2005 e che non sarebbe proprio in grado né di gestire di partecipare al lavoro societario in quanto affetto da seri problemi cardiaci.

Recentemente la S.C., in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n. 3145/2013). Ne consegue l'irrilevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente. Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.

Non emergendo dunque né l'apporto lavorativo del ricorrente, né che la società [REDACTED] svolga attività diverse da quelle del mero godimento degli immobili in proprietà, deve escludersi che tale attività possa essere qualificata come commerciale ed in ogni caso, che il ricorrente sia tenuta all'iscrizione alla gestione commercianti.

Deve pertanto, in accoglimento dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito, dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'Inps.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.M..

**P.Q.M.**



Accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 397 2014 00137523 62000, 397 2014 00040344 e n. 397 2015 00141726 63000 dichiarando l'inesistenza del credito vantato dall'Inps;

condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Roma 24.5.2016

Il Giudice  
F. R. Pucci

